

PROT. 2019/9162
del 11.06.2019



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

Prot. 170046 / Area II EE.LL.
VIA PEC

Napoli, 10 giugno 2019

Ai Sigg. ri Sindaci, Commissari e
Commissioni Straordinarie dei
Comuni della Provincia di Napoli

LORO SEDI

Oggetto: Comune di Chianciano Terme - Ordinanza sindacale per servizi cimiteriali

Per opportuna informazione si trasmette in copia l'ordinanza sindacale n. 23 del 18 marzo 2019 relativa ai servizi cimiteriali adottata dal Sindaco del Comune di Chianciano Terme, qui rimessa dalla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Siena .

Al riguardo, nel confidare nella sensibile attenzione delle SS.LL., si prega di voler assicurare la massima pubblicità negli ambiti di rispettiva competenza.

Si ringrazia

Il Dirigente l'Area II EE.LL.
(A. Nigro)

es



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**

Ordinanza n. 23 del 18.03.2019

IL SINDACO

- Visto il DPR 10/9/1990, n. 285 Regolamento di Polizia Mortuaria.
- Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998

- Visti gli artt. 82, 85 e 86 del citato DPR 10/09/1990, n. 285 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, dell'attività di esumazione ed estumulazione delle salme.

- Visto il Regolamento in materia di sepolture e concessioni cimiteriali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 08.09.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 14.03.2019 avente per oggetto *"Cimitero comunale via primo maggio – Avvio estumulazioni ordinarie Sezione "I"™*;

- Considerato che il Cimitero Comunale si trova in grave carenza di loculi rispetto al fabbisogno e non è possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento, ai sensi dell'art. 92 D.P.R. 10.9.90 n.285, per motivi di interesse pubblico, si rende necessario provvedere al recupero delle più vecchie concessioni a partire dalla Sezione "I" che presenta il maggior numero di sepolture datate per le quali sono trascorsi 40 anni dalla sepoltura;

- Considerato che si rende necessario dare avvio alle attività di estumulazione con la delibera di Giunta comunale n.43 del 14.04.2019, di tutte le salme della Sezione "I" che hanno superato il periodo di 25 anni di tumulazione, previsto come tempo minimo per le estumulazioni ordinarie, mentre per le salme deposte da meno di 25 anni i congiunti potranno decidere eventualmente di procedere al rinnovo della concessione per ulteriori 25 anni o come previsto nella deliberazione sopra citata. Pertanto tutti i parenti prossimi dei defunti indicati nell'elenco che segue, saranno invitati a mezzo di posta, a prendere contatto con il Custode del Cimitero o a presentarsi presso l'Ufficio anagrafe per dare precise indicazioni sulla sistemazione dei resti mortali dei propri defunti;

ORDINA

L'estumulazioni delle salme dai loculi nella sezione "I" per le quali siano trascorsi almeno 25 anni dalla sepoltura indicate nell'elenco seguente al fine di poter utilizzare i loculi ritornati disponibili per le future tumulazione:

COGNOME	NOME	NASCITA	MORTE	LOGGIA SEZIONE I	Anni trascorsi dalla sepoltura
BALLATI	PLACIDO	19/4/1919	25/1/1978	LOC I-1 LOC I-2	41
MALENTACCHI	TIBERIO	28/9/1890	31/5/1981	LOC I-3	38
SABINI	SABINA (Malentacchi)	9/4/1892	18/3/1978	LOC I-4	41
MARCHIONNI	SINDELICA (Canestrelli)	26/7/1896	26/4/1978	LOC I-5	41
MENCARELLI	VIRGILIO	18/12/1887	12/9/1978	LOC I-6	41
BETTI	AMERIGO	14/1/1907	2/5/1993	LOC I-7	26
MENCARELLI	GIULIA (Rossi)	2/9/1900	11/12/1978	LOC I-8	41
FARAGLI	GIOVANNI	22/6/1920	23/1/1994	LOC I-9	25
RONDONI	ULISSE	30/12/1886	15/10/1978	LOC I-10	41
FIGURETTI	ISOLINA (Rondoni)	12/9/1894	30/11/1978	LOC I-11	41
BOMBAGLI	ENZO	21/8/1922	15/12/1993	LOC I-12	26
FRIZZI	CAROLINA (Doganieri)	19/3/1907	12/06/2000	LOC I-13	19
DOGANIERI	FRANCESCO	10/4/1903	31/12/1993	LOC I-14	26
CASAGLIA	ANNINA (Latino)	3/2/1926	10/4/1994	LOC I-15 LOC I-16	25
MAGLIONI	ROSINA	16/7/1906	1/1/78	LOC I-17	41
VANNUCCINI	LISENA (Terrosi)	18/1/1902	2/3/1978	LOC I-18	41
TERROSI	NELLO	11/2/1895	10/3/1993	LOC I-19	26
FE'	MARTINO	21/2/1895	24/4/1978	LOC I-20 LOC I-21	41
BARDINI	IVETTA (Ferretti)	8/10/1914	9/8/1978	LOC I-22 LOC I-23	41
PULITI	ADAMO	17/11/1908	9/10/1999	LOC I-24	20
RINALDUCCI	LILIANA	4/6/1927	5/12/1978	LOC I-25 LOC I-26	41
MARIETTI	ERINO	28/2/1922	8/11/1993	LOC I-27	26
ERCOLANI	MARIETTA (Fè)	24/6/1898	26/11/1977	LOC I-28 LOC I-29	42
MARTINI	LUISA (Mannucci)	1/10/1916	17/10/1993	LOC I-30 LOC I-31	26
BETTI	CORINNA (Biagi)	7/7/1910	16/6/2000	(ceneri)	19
BIAGI	EZIO	23/3/1910	18/9/1987	LOC I-31	32
BUONI	NELLO	19/3/1925	30/7/1978	LOC I-32	41
MORVIDUCCI	TERESA	16/10/1912	5/7/2012	LOC I-33	7
FRANCI	PRIMETTA (Tamagnini)	30/1/1903	11/9/1989	LOC I-34	30
MARAMAI	LINDA	4/1/1910	17/3/1978	LOC I-35	41
PIERI	SESTILIO	1/2/1903	16/4/1978	LOC I-36	41
ERCOLANI	GIUSEPPINA (Pieri)	15/8/1915	29/7/1991	LOC I-37	28

BARBETTI	ERCOLE	5/4/1905	8/7/1978	LOC I-38	41
CARAVELLI	IDA (Barbetti)	15/6/1912	2/5/1981	LOC I-39	38
TERZUOLI	NATALINA (Puliti)	13/8/1909	17/7/1978	LOC I-40	41
GALLI	RENATA (Catani)	9/10/1929	19/3/1999	LOC I-41	20
BALDELLI	GINO	7/1/1909	16/8/1977	LOC I-42	42
CASINI	FERDINANDO	14/12/1898	4/6/1977	LOC I-43	42
VANNUCCINI	PRIMETTA (Casini)	30/12/1914	26/2/1990	LOC I-44	29
MEO	AURELIO	30/11/1896	26/10/1976	LOC I-45	43
SARAVALLE	FIDALMA OLGA (Meo)	3/10/1895	27/5/1980	LOC I-46	39
GALLI	ALDO	1/6/1916	18/9/1976	LOC I-47	43
BECHERINI	GINA	27/3/1921	18/3/2014	LOC I-48	5
FE'	FEDELE	27/4/1911	17/12/1977	LOC I-49	42
TAMAGNINI	SALADINO	9/4/1899	18/2/1978	LOC I-50	41
TISTARELLI	RICCIARDO	1/2/1900	22/7/1983	LOC I-51	36
BETTOLLINI	PIETRO	22/5/1905	11/4/1978	LOC I-52	41
PROVENDA	IVO	29/12/1930	5/5/1978	LOC I-53	41
SOCCIARELLI	SANTINO	9/10/1922	7/3/1999	LOC I-54	20
LOMBARDELLI	MARIA (Socciarelli)	20/10/1926	31/5/1978	LOC I-55	41
BERNARDINI	BONELLA (Pellegrini)	2/8/1911	27/6/1978	LOC I-56	41
CATONI	VALERIO	21/5/1928	18/12/1976	LOC I-57	43
GORINI	ILARIO	31/3/1954	4/7/1977	LOC I-58	42
PAPINI	GIORGIO	15/10/1940	13/7/1977	LOC I-59	42
RUBANI	ESTERINA	28/2/1914	1/2/2000	LOC I-59	19
CANE STRELLI	ENRICO	19/11/1921	27/4/1977	LOC I-60	42
CANE STRELLI	MARISA (Cencetti)	1922 n.	1987 m.	LOC I-60	32
PASCUCCI	SABATINO	14/10/1901	16/12/1976	LOC I-61	43
TRABALZINI	ANTONIETTA (Pascucci)	26/6/1905	10/8/1993	LOC I-62	26
GALLI	GINO	25/7/1903	7/8/1976	LOC I-63	43
BETTI	GINETTA (Galli)	10/10/1907	29/9/1988	LOC I-64	31
BETTOLLINI	LUIGI	18/9/1900	7/12/1977	LOC I-65	42
MARZUOLI	STEFANO	2/4/1893	26/1/1978	LOC I-66	41
CHIEZZI	CONCETTA (Tistarelli)	24/8/1904	9/3/1978	LOC I-67	41
CASAGNI	ATTILIO	6/8/1916	12/4/1978	LOC I-68	41
MORGANTI	AMABILE (Casagni)	1/7/1921	21/9/1994	LOC I-69	25
MORGANTINI	OTTAVIA (tarquini)	13/4/1909	31/05/2003	LOC I-70	16
TARQUINI	GUIDO	1/1/1907	28/4/1978	LOC I-71	41
MELLO	GIUSEPPE	29/7/1911	18/12/2008	LOC I-72	11
CAPPELLI	NICCOLO'	9/8/1896	7/2/1977	LOC I-73	42
BONARI	VITTORIA (Cappelli)	14/12/1899	27/4/1992	LOC I-74	27
TERROSI	ALVARO	8/10/1927	13/12/1999	LOC I-75	20
DELLA LUCILLA	GIULIA (Terrosi)	9/4/1929	10/7/1977	LOC I-76	42
RUBEGNI	DOMENICO	25/7/1909	20/4/1977	LOC I-77	42
MOSCI	PIERINA (Rubegni)	4/3/1908	11/4/1991	LOC I-78	28
FRATONI	ALVARO	12/4/1954	06/08/2001	LOC I-79	18
POGGIANI	GIACINTO	29/12/1910	13/6/1976	LOC I-80	43
ROSATI	EMILIA (Bettollini)	24/2/1902	27/12/1992	LOC I-81	27
DEL CADIA	NATALINA (Marzuoli)	25/12/1903	5/2/1985	LOC I-82	34
MARAMAI	ANTONIETTA (Chiezzi)	29/8/1920	4/3/1978	LOC I-83	41
CHIEZZI	GIOVANNI	19/10/1913	11/6/2010	LOC I-84	9
ROMAGNOLI	ARTIMINO	18/3/1908	4/5/1978	LOC I-85	41
ROCCHINI	GIUSTINA (Becherini)	22/8/1891	5/7/1978	LOC I-86	41

MANCINI	PRIMO	26/4/1910	25/10/1976	LOC I-87	43
CESARINI	ROSA (Mancini)	12/6/1913	10/4/1992	LOC I-88	27
FIORINI	MAURIZIO	13/1/1917	7/8/1977	LOC I-89	42
DELLA GIOVAMPAOLA	IRA	17/12/1921	30/11/2011	LOC I-90	8
GAROSI	GIUSEPPE	19/5/1896	12/2/1977	LOC I-91	42
PELLEGRINI	ERMINIA (Garosi)	30/1/1904	10/3/1990	LOC I-92	29
FRIZZI	ARMANDO	26/3/1905	27/12/1994	LOC I-93	25
MORGANTINI	ISOLINA (Frizzi)	14/5/1908	6/11/1976	LOC I-94	43
GRAZIANI	GUIDO	11/10/1905	13/12/1975	LOC I-95	44
CECCUZZI	EUFEMIA (Graziani)	11/5/1907	26/10/1996	LOC I-96	23

DISPONE

- che le operazioni inizino tenendo conto dei tempi necessari che occorrono per dar notizia al concessionario o al familiare più prossimo (sino al sesto grado di parentela), ove individuato o, in difetto, tenendo conto dei tempi di pubblicazione all'albo pretorio per giorni 30;
- che alla scadenza dei tempi previsti e senza alcun riscontro alla lettera invito si procederà alle estumulazioni anche in assenza del concessionario o dei legittimati.
- che la presente ordinanza, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e presso il Cimitero Comunale di Via 1° Maggio;
- che i parenti interessati prendano contatto con il Custode del Cimitero negli orari indicati presso lo stesso o a presentarsi presso l'Ufficio anagrafe, per dare precise indicazioni sulla sistemazione dei resti mortali.
- che le operazioni di estumulazione ordinaria sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali, ed i resti mortali saranno trasferiti nell'ossario comune, salvo diversa destinazione da comunicare da parte delle persone legittimate, all'ufficio competente, prima della data di estumulazione;
- che in caso di salma estumulata, non in condizioni di completa mineralizzazione i legittimati avranno le seguenti possibilità di scelta:
 - a) inumare la salma per anni cinque pagando la tariffa vigente stabilita per le inumazioni (sepulture a terra);
 - b) in caso non vi siano posti disponibili in campo di inumazione, la salma verrà riposta nel loculo originario, con l'obbligo da parte dei congiunti al pagamento della nuova concessione con scelta tra rinnovare la concessione del loculo per ulteriori 10 anni pagando il 50% della tariffa in vigore; oppure rinnovare la concessione del loculo per ulteriori 5 anni pagando il 30% della tariffa in vigore;
 - c) collocare la salma in apposito loculo, nella disponibilità dei legittimati e comunque ad onere degli stessi;
 - d) procedere alla cremazione della salma, a spese dei congiunti;
- che nei precedenti casi da a) ad c) ai sensi degli artt. 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998 sui resti mortali potranno essere addizionate particolari sostanze biodegradabili, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati.
- che in caso di rinnovo della concessione di cui ai punti b) e c) sarà a carico dei congiunti il pagamento di una nuova cassa, necessaria per il ripristino delle condizioni della salma ed il ripristino di eventuali oggetti ornamentali;

- che per le salme completamente mineralizzate per le quali siano decorsi almeno 25 anni, i resti dovranno essere allocati secondo le seguenti modalità a scelta dei congiunti:

- ossario comune (a titolo gratuito)
- ossario singolo privato dietro pagamento della tariffa prevista o in disponibilità dei congiunti
- in altro loculo già nella disponibilità dei congiunti;

Che nelle operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate.

Che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione.

Di stabilire che il Comune prima dell'estumulazione procederà alla rimozione delle pietre di chiusura dei loculi e di tutti gli accessori, telai in marmo/pietra, salvo la volontà degli interessati familiari a provvedere autonomamente.

Di precisare che gli operatori comunali, qualora non intervengano autonomamente i familiari secondo il punto precedente, effettueranno lo smontaggio degli ornamenti con la normale diligenza; non si risponderà per eventuali danneggiamenti o rotture accidentali degli stessi decori, questi saranno nella disponibilità dei congiunti e in caso di disinteresse smaltiti a cura del Comune.

Di stabilire che le operazioni siano condotte in orario compreso tra le ore 07,30 alle ore 17,00, esclusi i giorni festivi.

Di stabilire che a cura del Custode del cimitero sia redatto, quotidianamente, apposito verbale riguardo ai nominativi delle salme estumate e la loro destinazione da comunicare al Servizio di Stato Civile.

Di stabilire che tutti i parenti prossimi dei defunti sopra individuati sono invitati a presentarsi presso l'Ufficio anagrafe presso la sede comunale in Via Solferino n. 3 e a prendere contatto con il Custode del Cimitero per dare precise indicazioni sulla sistemazione dei resti mortali dei propri estinti.

Di stabilire che in caso di richiesta, da parte dei familiari, di cremazione della salma non completamente mineralizzata, tutti gli oneri relativi saranno a loro carico.

Di stabilire che a seguito dell'estumulazione, i resti mortali, regolarmente mineralizzati, in caso di disinteresse dei familiari, saranno trasferiti nell'ossario comune.

Di stabilire che per quant'altro non previsto nella presente ordinanza si fa riferimento alle normative vigenti.

Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto della Provincia di Siena con preghiera di diffusione;

Di trasmettere la presente ordinanza alla competente USL.

Di ordinare la pubblicazione all'Albo pretorio per 30 giorni.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

RENDE INFINE NOTO

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199;
- In ordine gerarchico entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Siena presso la Prefettura di Siena Ufficio Territoriale del Governo alla quale il presente atto viene trasmesso per quanto di competenza.

**Il Sindaco
Andrea Marchetti**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005